



# Comune di Gessate

PROVINCIA DI MILANO  
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1  
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 26-03-2010

**COPIA**

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune, convocati – in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco LEONI MARIO GIUSEPPE. Partecipa il Segretario Comunale LIVERANI MINZONI MASSIMO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

LEONI MARIO GIUSEPPE	P	D'AGOSTINO MAURO	P
ROMEO FRANCESCO	P	CALONI GIOVANNI	P
CALONI ROBERTO	P	BALCONI ANTONIO	A
PINCIANI FABIANO	P	CORTI NATALE GAETANO	P
TAUSCHECK ROBERTO	P	SANCINI GIULIO ALFREDO	P
PIROZZI GIOVANNI	P	BERTINI LORIS	P
BRAMBILLA PAOLO ANGELO	P	CAPITANIO RAFFAELE	P
		ILARIO	
MAGNIFICO MATTEO MARIA	P	GIUNZIONI CLAUDIO	P
PEZZOLI SILVIA	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA 26/03/2010**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **Interventi**

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere Natale Gaetano Corti chiede delucidazioni sulle misure dei loculi, fornite dal Sindaco.

Il Consigliere Natale Gaetano Corti dichiara che l'argomento più importante è forse quello delle tempistiche delle sepolture.

Il Sindaco e il Segretario Comunale forniscono delucidazioni al riguardo.

Il Consigliere Natale Gaetano Corti dichiara che il suo Gruppo si asterrà, in quanto non ha avuto modo di esaminare il regolamento.

Il Consigliere Giulio Alfredo Sancini fa alcune considerazioni, principalmente sulla durata delle concessioni e sulle modalità di rilascio. Dichiara che si asterrà in quanto, essendo state stralciate le tariffe, non può esaminare il provvedimento nella sua interezza.

Il Sindaco dichiara la sua disponibilità a esaminare le tariffe in Conferenza dei Capigruppo.

#### **Preambolo (riferimenti normativi)**

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D.L. vo N. 267/2000;
- D.P.R. n. 285 del 10/9/1990;
- Legge n. 130 del 3/3/2001;
- L.R. n. 22 del 18/11/2003;
- Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6;
- Regolamento Regionale 6/2/2007 n. 1;
- L.R. n. 33 del 30/12/2009 – Capo III;
- i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

#### **Illustrazione attività (premessa e motivazione)**

L'adozione del presente regolamento nasce dalla necessità di disciplinare il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese

a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Decisione**

Il **CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**, con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.16;
- Consiglieri votanti: N.11;
- Consiglieri astenuti: N.5;
  
- Voti favorevoli: N.11;
- Voti contrari: N.//;

1) di approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che si allega al presente atto sotto la lettera “B”.

Successivamente il **CONSIGLIO COMUNALE**, ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma IV – del Decreto Legislativo N. 267/2000, **DELIBERA** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.16;
- Consiglieri votanti: N.11;
- Consiglieri astenuti: N.5;
  
- Voti favorevoli: N.11;
- Voti contrari: N.//;

Il Consiglio Comunale termina alle ore 22,40 circa.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dr. LEONI MARIO GIUSEPPE

F.to Dr. LIVERANI MINZONI  
MASSIMO



---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Gessate, 12-04-2010

La Responsabile Servizio Affari Generali  
D.ssa FACCHINETTI ROSAMARINA



---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 12-04-2010 al 26-04-2010, con/senza opposizioni ed è diventata esecutiva in data 22-04-2010 ai sensi dell'Art. 134, co.3, del D.Lgs. n.267/2000. Non è soggetta a controllo a seguito dell'entrata in vigore della legge Costituzionale n.3/2001.

Gessate,

La Responsabile Servizio Affari Generali  
D.ssa FACCHINETTI ROSAMARINA



---

Copia conforme all'originale

Gessate, 12-04-2010

La Responsabile Servizio Affari Generali  
D.ssa FACCHINETTI ROSAMARINA

*Rosamarina Facchinetti*





# Comune di Gessate

Provincia di Milano

comune.gessate@legalmail.it

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)

Tel. 02.959299.200 - Fax 02.95382853

P.I. 00973680150



P702  
M002  
Rev.1/10

**Allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26 MAR. 2010**

## FOGLIO PARERI

(ART. 49 - I COMMA - DEL D.L.VO N. 267/2000 E ARTICOLO 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI GESSATE)

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.**

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica

Gessate, 26 MAR. 2010



Il Responsabile dei Servizi Demografici  
e Lavori Pubblici

Dr. Massimo Liverani Minzoni

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell'atto.

☒ Il provvedimento non comporta spesa o diminuzione di entrata.

☐ La spesa viene imputata ai seguenti capitoli:

Numero Impegno	Codice Intervento	Capitolo	Importo Euro

del Bilancio ..... che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria.

☐ L'entrata viene introitata al seguente capitolo:

Numero Accertamento	Codice Risorsa	Capitolo	Importo Euro

del Bilancio .....

Gessate, 26 MAR. 2010



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Renata Capitanio

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di conformità all'ordinamento giuridico.


Gessate, 26 MAR. 2010



Il Segretario Comunale  
Dr. Massimo Liverani Minzoni

# **Comune di Gessate**

## **(Provincia di Milano)**



# **Regolamento di Polizia Mortuaria**

# INDICE

## PARTE PRIMA

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 7 Dichiarazione di morte

#### CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 9 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 10 Orario dei trasporti
- Articolo 11 Riti religiosi o civili
- Articolo 12 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 13 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 14 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

### TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

#### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 15 Elenco cimiteri
- Articolo 16 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 17 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 18 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 19 Disposizioni generali

#### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 20 Inumazione
- Articolo 21 Cippo
- Articolo 22 Tumulazione
- Articolo 23 Deposito provvisorio

#### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 24 Esumazioni ordinarie
- Articolo 25 Esumazione straordinaria
- Articolo 26 Estumulazioni ordinarie
- Articolo 27 Estumulazioni straordinarie
- Articolo 28 Esumazioni ed Estumulazioni a pagamento
- Articolo 29 Oggetti da recuperare
- Articolo 30 Disponibilit  dei materiali

#### CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 31 Servizio pubblico di cremazione
- Articolo 32 Modalit  per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 33 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri
- Articolo 34 Trasporto delle urne cinerarie
- Articolo 35 Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Articolo 36 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

#### CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 37 Orario
- Articolo 38 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 39 Divieti speciali
- Articolo 40 Riti funebri
- Articolo 41 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 42 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 43 Materiali ornamentali
- Articolo 44 Tipi di illuminazione
- Articolo 45 Servizio di illuminazione elettrica



TITOLO III - CONCESSIONI  
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 46 Sepolture private  
Articolo 47 Durata delle concessioni  
Articolo 48 Modalità di concessione  
Articolo 49 Uso delle sepolture private  
Articolo 50 Successione nella concessione  
Articolo 51 Doveri generali dei concessionari  
Articolo 52 Costruzione delle opere - termini

CAPO II - SUBENTRI, REVOCHE, DECADENZE, ESTINZIONI, CAMBIO SEPOLTURE, RINUNCE

Articolo 53 Subentri  
Articolo 54 Revoca  
Articolo 55 Decadenza  
Articolo 56 Cambio di sepoltura  
Articolo 57 Rinuncia  
Articolo 58 Adempimenti conseguenti la decadenza  
Articolo 59 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI  
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 Accesso al cimitero  
Articolo 61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri  
Articolo 62 Recinzione aree - Materiali di scavo  
Articolo 63 Introduzione e deposito di materiali  
Articolo 64 Orario di lavoro  
Articolo 65 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti  
Articolo 66 Vigilanza  
Articolo 67 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI  
CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI VARIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali  
Articolo 69 Efficacia delle disposizioni del regolamento  
Articolo 70 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione  
Articolo 71 Sanzioni  
Articolo 72 Clausola di adeguamento  
Articolo 73 Entrata in vigore



# **PARTE PRIMA**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

NOTE all'articolo 1:

Il testo unico delle leggi sanitarie è stato approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1934, supplemento ordinario; in vigore dal 24 agosto 1934. La polizia mortuaria è trattata al titolo VI, articoli da 337 a 343; la previsione di specifici regolamenti e la materia delle sanzioni c.d. innominate è trattata all'art. 358, interessato a modifica dall'art. 16 D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, supplemento ordinario.

Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, esibizione straordinaria; in vigore dal 21 aprile 1942 (il libro III era già in vigore dal 28 ottobre 1941). Il libro terzo reca "Della proprietà", il suo titolo I reca "Dei beni", il capo II reca "Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici"; gli articoli di riferimento sono quelli da 822 a 829.

Il regolamento di polizia mortuaria è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990, supplemento ordinario; in vigore dal 27 ottobre 1990. Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31/12/2009 3° Suppl. Ordinario.

#### **Articolo 2 Competenze**

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

### **Articolo 3 Responsabilità**

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilievo penale.

4.- Pei rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

### **Articolo 4 Presunzione di legittimazione**

1.- Chi chiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombe, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e con il loro preventivo consenso, sollevando da qualsiasi responsabilità il comune.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definizione della stessa, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### **Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento**

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché delle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso.

Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [90] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

## **Articolo 6**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

## **Articolo 7**

### **Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

## **CAPO II**

### **FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

## **Articolo 8**

### **Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.



Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato, in relazione alle previste modalità di gestione del servizio in applicazione dell'art. 36 del Regolamento Regionale N. 6/2004.

## **Articolo 9**

### **Modalità del trasporto e percorso**

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. Il cadavere deve restare in ogni caso nel carro funebre.

4.- Ai sensi della L.R. 22/2003 e Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6, è permesso il trasporto a cassa aperta della salma di persona deceduta in ospedale durante il periodo di osservazione del cadavere (prima che siano trascorse 24 ore dal decesso). Su richiesta dei familiari ed a loro carico, la salma può essere trasportata dal luogo del decesso alla sala di commiato, alla camera mortuaria della struttura sanitaria, all'obitorio o all'abitazione privata, purchè in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, per la prosecuzione del periodo di osservazione. Il trasporto avviene a cassa aperta, i tempi di osservazione e le conseguenti procedure di accertamento della morte (visita necroscopica) vengono completate nella sede del trasporto. Tale tipo di trasporto è unicamente vincolato all'ambito regionale e può essere effettuato anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.

4.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

## **Articolo 10**

### **Orario dei trasporti**

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

## **Articolo 11**

### **Riti religiosi o civili**

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 12**

### **Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

## **Articolo 13**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

## **Articolo 14**

### **Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

## **TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 15 Elenco cimiteri**

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il Comune di Gessate provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in Via Monza n. 29 e 31.

#### **Articolo 16 Disposizioni generali – Vigilanza**

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 17 Reparti speciali nel cimitero**

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel , destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, altri reparti speciali da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a comunità religiose, o a ordini di religiosi che hanno svolto la loro opera a vantaggio della comunità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale

#### **Articolo 18 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune, o infine, che hanno avuto la residenza nel comune prima del ricovero in Casa di Riposo o altri Istituti di cura o Religiosi.



2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Inoltre sono accolti, per la tumulazione in ossario, i resti mortali del coniuge, i discendenti o ascendenti di 1° grado (padre, madre, figli) di cittadini residenti a Gessate, secondo le tariffe vigenti.

5.- E' consentita la concessione di cellette/ossari a persone viventi e residenti nel Comune di Gessate per la tumulazione futura delle proprie ceneri, secondo le tariffe vigenti.

6.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

7.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

8.- Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 19 Disposizioni generali**

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita annualmente con apposito atto amministrativo.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 20 Inumazione**

1.- Le sepolture per inumazione (campo comune) sono le sepolture della durata di anni 10, computati dal giorno del seppellimento, previo pagamento della tariffe vigenti.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.



## **Articolo 21**

### **Cippo**

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante i dati anagrafici del defunto, la data di nascita e di decesso dello stesso.

2.- Per le lapidi e i copri tomba esistenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa e l'eventuale rifacimento del manufatto richiede la sostituzione con il solo cippo di cui al comma 1.

3.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di rimborso delle somme anticipate nei confronti dei titolari della concessione.

## **Articolo 22**

### **Tumulazione**

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III presente regolamento.

3.- Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, come previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004, allegato 2 le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
- Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70x0,30x0,30.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Le predette dimensioni risultano vincolati anche per la realizzazione delle tombe di famiglia (1-2-3-6 posti) nel limite dell'area concessa.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del Cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e l'operatività al personale addetto.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

## **Articolo 23**

### **Deposito provvisorio**

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché

sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 30 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 30 giorni sono computate come periodo intero.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

7.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 3.

8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 24 Esumazioni ordinarie**

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di Ottobre a quello di Aprile.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio tecnico, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato [scheletrizzato] al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

### **Articolo 25 Esumazione straordinaria**

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare [dal registro delle cause di morte tenuto dall'unità sanitaria locale] se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **Articolo 26**

### **Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
2. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet e all'ingresso del Cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso alla cremazione.
4. Le estumulazioni ordinaria sono eseguite alla presenza del personale del Cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

## **Articolo 27**

### **Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del Cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Le estumulazioni straordinarie, per trasporto in altra sepoltura, non possono essere effettuate prima di due anni dal decesso.

## **Articolo 28**

### **Esumazioni ed estumulazioni a pagamento**

- 1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
- 2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
- 3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
- 4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune.

## **Articolo 29**

### **Oggetti da recuperare**

- 1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
- 3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
- 4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.



## **Articolo 30**

### **Disponibilità dei materiali**

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta [oppure: con procedure ad evidenza ...] pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V**

### **CREMAZIONE**

## **Articolo 31**

### **Servizio pubblico di cremazione**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di norma dell'impianto funzionante più vicino.

## **Articolo 32**

### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 30 marzo 2001 N. 130 è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questo inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

### **Articolo 33**

#### **Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di quella di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge N. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
  - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - b) il luogo di conservazione;
  - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:
  - a) deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete;
  - b) deve avere dimensioni minime m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40;
  - c) deve essere di materiale resistente e non biodegradabile.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30/03/2001 N. 130.
9. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario Comune.
11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 N. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

### **Articolo 34**

#### **Trasporto delle urne cinerarie**

1. Fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/1990, il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

### **Articolo 35**

#### **Autorizzazione alla sepoltura di urne**

- 1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

## **Articolo 36**

### **Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate**

1.- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrono, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 37 Orario**

1.- Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Articolo 38 Disciplina dell'ingresso**

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo che accompagnino, o siano, una persona non vedente;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3.- Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

4.- I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del Cimitero materiali da costruzione, possono accedere, previa autorizzazione, soltanto nei giorni feriali, debbono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.



## **Articolo 39**

### **Divieti speciali**

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 40**

### **Riti funebri**

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

## **Articolo 41**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. [La traduzione non è richiesta quando si tratti di lingua comunque, localmente, tutelata ai sensi di tale legge e comunemente utilizzata nel territorio del comune.]

4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

7.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

8.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel



tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 40 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

7.- Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo e non devono contrastare con l'insieme dell'opera e devono essere realizzati con la stessa tecnica usata per l'epigrafe.

#### **Articolo 42**

##### **Fiori e piante ornamentali**

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio tecnico li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

#### **Articolo 43**

##### **Materiali ornamentali**

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **Articolo 44**

##### **Tipi di illuminazione**

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.

2. Sulle lapidi di loculi/colombari, ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

#### **Articolo 45**

##### **Servizio di illuminazione elettrica**

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività a domanda degli interessati.

### **TITOLO III**

#### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

##### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 46**

##### **Sepolture private**

1.- Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi/colombari, ossari); b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia a 1 – 2 – 3 – 6 posti e cappelle).

4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

6.- La concessione è regolata da un contratto, stipulato ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata; -la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Articolo 47** **Durata delle concessioni**

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata:

**a) in 99 ANNI** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe a terra 1 – 2 – 3 – 6 posti);

**b) in 30 ANNI** per gli ossari individuali;

**c) in 30 ANNI** per i loculi/colombari individuali;

**d) in 10 ANNI** per il Campo Comune;

Per le concessioni di cui alle lettere **c) e d)** non è ammesso alcun rinnovo;

Per le concessioni di cui alla lettera **a)** è consentito il rinnovo, nei tempi e dietro pagamento di un canone che verrà stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Per le concessioni di cui alla lettera **b)** è ammesso un solo rinnovo e per la medesima durata della prima concessione dietro pagamento di un canone che verrà stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario Comune o in campo Comune o di mineralizzazione.

#### **Articolo 48** **Modalità di concessione**

1.- La sepoltura, individuale privata (Colombari/Ossari) può concedersi solo in presenza:

- della salma per i loculi/colombari;

- dei resti o ceneri per gli ossari;

- l'assegnazione dei Colombari e degli Ossari avverrà nel rispetto dell'ordine numerico e con la presenza della salma o resti del defunto residente nel Comune;
- sarà possibile inserire nei colombari assegnati solo la salma del defunto residente, escludendo cassette di resti di altri defunti;
- la lapide dovrà essere predisposta a cura degli assegnatari, solo con vaso porta fiori, porta lume, cornice porta foto, lettere indicanti esclusivamente: nome, cognome, data di nascita e di morte, con esclusione di qualsiasi altra epigrafe, il tutto secondo le caratteristiche già in uso nel Cimitero Comunale.

#### **Articolo 49** **Uso delle sepolture private**

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 46 e 47, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino

al 2° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6.- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del titolare della concessione. La sepoltura potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7.- Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, in via eccezionale potrà essere concessa anche la tumulazione di salma di persona estranea, dietro pagamento di una somma pari al costo dell'acquisto di un loculo individuale (colombario), in base alle tariffe vigenti al momento della sepoltura.

8.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

#### **Articolo 50** **Successione nella concessione**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente al deceduto o richieda un servizio inerente alla cadavere agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.

4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 445/2000.

#### **Articolo 51** **Doveri generali dei concessionari**

1. La concessione è subordinata alla accettazione e all'osservanza delle norme, delle istruzioni, e delle tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti (ove richiesti).

#### **Articolo 52** **Costruzione delle opere – Termini**

1.- Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto all'Ufficio Tecnico Comunale entro 180 giorni dalla stipula del contratto ed alla posa del monumento entro 24 mesi dalla tumulazione della prima salma.

2.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.



## **CAPO II**

### **SUBENTRI, REVOCHE, DECADENZE, ESTINZIONI, CAMBIO SEPOLTURE, RINUNCE**

#### **Articolo 53** **Subentri**

1.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 60/120 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

#### **Articolo 54** **Revoca**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e all'albo del Cimitero (nonché previa apposizione di un avviso sulla sepoltura), per la durata di almeno sessanta giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

#### **Articolo 55** **Decadenza**

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 52 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

## **Articolo 56**

### **Cambio di sepoltura**

Il cambio di sepoltura nell'ambito del Cimitero di Gessate (ammesso solo nel caso di sepoltura di grado superiore a quella in essere) comporta per il concessionario il diritto al rimborso del corrispettivo di concessione in vigore all'atto della rinuncia, dedotto il 10% (dieci per cento) per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di tumulazione della salma.

## **Articolo 57**

### **Rinuncia**

In caso di rinuncia per trasferimento in altra sepoltura di altro cimitero o decadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

## **Articolo 58**

### **Adempimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo Comune, in campo di mineralizzazione, in ossario Comune o in cinerario Comune, secondo le disposizioni del titolo II, capo IV.

## **Articolo 59**

### **Estinzione**

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

## **Articolo 60**

### **Accesso al cimitero**

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del Servizio Tecnico.

## **Articolo 61**

### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

3.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio tecnico;

4.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

5.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

6.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del Servizio di Tecnico.

7.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Articolo 62**

##### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del Servizio Tecnico.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 63**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Articolo 64**

##### **Orario di lavoro**

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio tecnico.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio tecnico.

#### **Articolo 65**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Articolo 66**

### **Vigilanza**

1.- Il responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, può effettuare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

## **Articolo 67**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1.- Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- c) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI VARIE - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 68**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

## **Articolo 69**

### **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento scadono secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione, rimanendo fermo quanto previsto dall'art. 46 (durata delle concessioni)

## **Articolo 70**

### **Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione**

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.



3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dal presente Regolamento. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio.

#### **Articolo 71** **Sanzioni**

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Articolo 72** **Clausola di adeguamento**

1.- Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

#### **Articolo 73** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.